

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2141

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MURTAS, MELONI

Norme per l'incentivazione delle attività turistiche e sociali svolte dalle associazioni pro loco

Presentata il 5 agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le associazioni pro loco sono sorte in Italia negli ultimi decenni del secolo scorso con nomi diversi, come già avveniva in altri Paesi europei: comitati di cura, società per il concorso di forestieri, associazione per il movimento dei forestieri, società di abbellimento, oppure semplicemente « pro ». Il nome pro loco fu in breve tempo generalizzato a tutte le associazioni turistiche locali: per questo la pro loco può essere classificata la prima associazione turistica ricettiva italiana. Le prime testimonianze sulle associazioni pro loco risalgono al secolo scorso e precisamente all'anno 1881, data di fondazione della pro loco di Pieve Tesino (TN).

Le prime pro loco avevano lo scopo di rendere più accogliente il soggiorno nel proprio centro, come ricorda emblematicamente una targa marmorea ancora visibile in un edificio del centro di Arsiero (VI)

« abbellire il paese, tenere pulite le fontane, curare il verde pubblico ».

Il primo momento legislativo che interessa le associazioni risale al 1920, precisamente alla seduta dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) del 25 giugno nella quale veniva deliberato « di rivedere l'organizzazione delle pro loco, di promuovere la costituzione di nuove, di federarle secondo zone regionali indipendentemente dalla giurisdizione amministrativa e del confine geografico, di concedere ad ogni Pro Loco organizzata il ruolo di corrispondente dell'ENIT ». Nel 1927 l'organizzazione passa alla Compagnia italiana turismo (CIT); nel 1965 viene istituito, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, l'albo nazionale delle pro loco; con il trasferimento delle competenze in materia di turismo alle regioni, gli albi diventano regionali e provinciali.

Sulla base di questi brevi cenni storici si può affermare che le associazioni pro loco sono a pieno titolo pezzi di storia del nostro Paese, a cui va riconosciuta una importantissima funzione di stimolo che esse hanno svolto sul livello di sviluppo delle comunità locali, misurata sulla qualità della vita rispetto al territorio circostante, sulla capacità di creare relazioni sociali, sull'attenzione alla crescita delle nuove generazioni, sulla capacità di gestire le risorse culturali, artistiche e ambientali.

Il carattere volontario delle pro loco ne fa degli organismi importantissimi, ormai anche la teoria economica considera il mondo non *profit* tra i soggetti dello sviluppo. Le pro loco rappresentano un volontariato positivo non solo basato sulla buona volontà, ma capace di leggere i segni dei tempi, di saperli interpretare e di trovare adeguati spazi d'azione sul territorio.

Due sono gli ambiti di riflessione: quello interno all'associazione stessa e quello legato ai rapporti con la comunità. La società complessa richiede un volontariato non solo motivato, ma al contempo competente adeguatamente preparato, non solo sul piano burocratico, ma soprattutto rispetto ai comportamenti ed ai rapporti con

altri soggetti. Da qui discende il ruolo delle istituzioni come soggetti che da un lato coordinano il privato sociale e dall'altro lo legittimano anche attraverso protocolli di intesa e convenzioni, come previsto dalla legislazione vigente in materia di autonomie locali.

In questo quadro il ruolo delle pro loco risulta essere centrale quali soggetti protagonisti del coordinamento e del raccordo dell'ambito delle attività ricreative e promozionali. Tuttavia ad esse viene richiesto carisma ed autorevolezza che si genera attraverso una particolare attenzione ai propri ruoli ed alla capacità di sopportare da un lato la voglia di esserci e di fare e dall'altra le istituzioni.

Con la presente proposta di legge vogliamo incentivare le attività turistiche e sociali svolte dalle associazioni attraverso la valorizzazione del ruolo delle pro loco (articolo 1) e, soprattutto, attraverso una serie di agevolazioni fiscali e tributarie e contribuzioni finanziarie a favore delle pro loco che il Governo è delegato ad adottare attraverso apposito decreto legislativo e sulla base di specifici principi e criteri direttivi (articolo 2).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo Stato riconosce nelle associazioni pro loco, quali organismi a carattere volontario, un efficace strumento della promozione turistica di base, che si concretizza principalmente in attività di:

a) tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza delle risorse ambientali, storiche, culturali ed artistiche del territorio e della comunità che in esso risiede, onde favorirne la crescita sociale;

b) assunzione e promozione di iniziative atte a favorire il movimento turistico ed a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

c) fornitura dei servizi nell'ambito dell'ambiente e del turismo, con la partecipazione anche alla gestione delle risorse e degli enti tutelati;

d) organizzazione di manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, escursioni, atte a promuovere la comunità ed il suo sviluppo, incentivando la consapevolezza del proprio ruolo e stimolando la partecipazione alla vita sociale;

e) sensibilizzazione della collettività verso lo sviluppo e la crescita dell'attività turistica rivolta sia all'ambito locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità;

f) assistenza ed informazione turistica.

2. Lo Stato riconosce altresì l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) quale organismo di rappresentanza, tutela, informazione, consulenza ed assistenza delle Pro Loco.

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle agevolazioni fiscali e tributarie e delle contribuzioni finanziarie a favore delle associazioni pro loco, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) non assoggettabilità all'Iva delle forniture e prestazioni rese alle associazioni pro loco ed all'UNPLI nelle sue diverse diramazioni (comitato nazionale, comitati regionali e provinciali);

b) non assoggettabilità all'Iva, Irpeg ed Ilor delle operazioni derivanti da attività commerciali aventi il requisito di marginalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995.

c) possibilità di esenzione dall'imposta di registro e dalle tasse sulle concessioni governative, di atti costitutivi e statuti, registri e libri contabili, convenzioni e atti amministrativi relativi a richieste, adempimenti, procedimenti giurisdizionali o amministrativi, istanze e accordi con tutti gli enti locali ed uffici periferici dello Stato;

d) possibilità per gli enti proprietari di deliberare esenzioni dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a favore delle associazioni pro loco e dell'UNPLI;

e) possibilità per i comuni di concedere l'esenzione del pagamento dei diritti di affissione;

f) possibilità per le unità sanitarie locali di esentare o quantomeno ridurre per dette associazioni, ed in modo specifico per i singoli volontari, l'importo dei versamenti richiesti per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni sanitarie o dei libretti sanitari individuali;

g) possibilità di esentare le suddette associazioni pro loco dal pagamento delle tasse comunali per il rilascio delle autorizzazioni temporanee di vendita, somministrazione e pubblico spettacolo;

h) possibilità di esenzione dall'imposta sugli spettacoli e dai diritti d'autore alla Società italiana autori ed editori (SIAE);

i) possibilità di effettuare sottoscrizioni a premi con le medesime modalità previste per i partiti politici;

l) possibilità di applicare l'aliquota ridotta del 10 per cento a titolo di tassa di lotteria, indipendentemente dal monte premi o dall'incasso.

ART. 3.

1. I benefici di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ed alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sono estesi alle associazioni di cui all'articolo 1 della presente legge ed all'UNPLI.

ART. 4.

1. La presente legge, che ha efficacia unicamente per le associazioni pro loco risultanti regolarmente iscritte all'albo istituito presso la regione di rispettiva competenza territoriale e che quindi potranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a detto albo, nonché per l'UNPLI, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

